

**DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018  
49/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL  
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 461/2017/E/EEL) RISPETTO A  
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI  
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1005<sup>a</sup> riunione del 1 febbraio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 461/2017/E/EEL (di seguito: 461/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 461/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 4 settembre 2017 (prot. Autorità 28561 del 5 settembre 2017).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nella nota del 4 settembre 2018, la Società si è espressa favorevolmente in merito alla valutazione della diligenza su un periodo sufficientemente lungo come quello compreso tra gennaio 2015 e luglio 2016, criticando, tuttavia, la decisione di includere nel calcolo della prescrizione, in conseguenza di un comportamento non diligente relativo all’anno precedente, anche gli eventuali sbilanciamenti mensili episodici oltre soglia registrati nell’anno 2016;
- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e richiamati anche nella nota del 4 settembre 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 461/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 461/2017/E/EEL in merito agli indicatori definiti in fase istruttoria per individuare sbilanciamenti effettivi particolarmente elevati e per quantificare il vantaggio economico indebito da essi derivante, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 461/2017/E/EEL, l’Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, gli sbilanciamenti oltre soglia isolati sono considerati episodici, e quindi non ascrivibili a comportamenti dell'utente del dispacciamento, solo se accompagnati da una condotta diligente valutata sul periodo complessivo oggetto di indagine; quest'ultima richiede l'assenza di sbilanciamenti mensili oltre soglia per più mesi consecutivi, indipendentemente dall'anno in cui si sono verificati all'interno del periodo di indagine; nel caso specifico, la Società ha registrato, in una zona, sbilanciamenti oltre soglia per sette mesi consecutivi e, pertanto, in quella zona, la sua condotta è risultata non diligente nel periodo di osservazione; dalla valutazione di non diligenza consegue l'applicazione della misura prescrittiva limitatamente all'anno 2016 per quanto spiegato nella deliberazione 461/2017/E/EEL;
- la Società non ha fornito ulteriori elementi fattuali utili per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 461/2017/E/EEL.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 461/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 461/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

**DELIBERA**

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 461/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 461/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it); la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti

sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*